



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

Revisione della legge sul servizio civile

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Situazione iniziale..... | 3 |
| 2 | Partecipanti alla procedura di consultazione | 3 |
| 2.1 | Cantoni..... | 3 |
| 2.2 | Partiti rappresentati nell'Assemblea federale | 4 |
| 2.3 | Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna (Associazioni mantello CCR) | 4 |
| 2.4 | Associazioni mantello nazionali dell'economia (Associazioni mantello E) | 4 |
| 2.5 | Altre organizzazioni interessate | 4 |
| 3 | Valutazione generale | 5 |
| 3.1 | Pareri dei partiti rappresentati in seno al Consiglio federale: aspetti principali | 6 |
| 3.2 | Principali constatazioni/ricieste formulate in merito alla revisione | 7 |
| 3.3 | Principali constatazioni/ricieste non direttamente inerenti alla revisione | 8 |
| 4 | Pareri concernenti singoli aspetti fondamentali | 10 |
| 4.1 | Nuovo ambito d'attività «scuola» (art. 4 cpv. 1 lett. b ^{bis} LSC) | 10 |
| 4.2 | Ambito d'attività «agricoltura» (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 ^{bis} LSC)..... | 13 |
| 4.3 | Catastrofi e situazioni di emergenza (art. 4 cpv. 1 lett. h, 7 cpv. 2 e 3 lett. b, 7a LSC) | 14 |
| 4.4 | Impieghi all'estero (art. 7 e 7a LSC) | 16 |
| 4.5 | Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile (art. 12 LSC) e consultazione dei dati relativi a procedimenti penali pendenti senza il consenso dei civilisti..... | 17 |
| 4.6 | Modifiche concernenti l'ammissione al servizio civile, in particolare la giornata d'introduzione prima dell'ammissione (art. 17a–18b LSC) e la presentazione della domanda (art. 16 e 16a LSC) | 18 |
| 4.7 | Art. 19 LSC Preparazione degli impieghi; in particolare, consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti senza il consenso del civilista, ai fini della preparazione degli impieghi (cpv. 4) | 19 |
| 4.8 | Formazione (art. 36, 36a, 37 LSC) | 21 |
| 5 | Pareri concernenti altri articoli del progetto di modifica della legge e il rapporto esplicativo..... | 22 |
| 5.1 | Articoli del Codice penale militare (RS 321.0) oggetto di revisione | 24 |

1 Situazione iniziale

La procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sul servizio civile (LSC), avviata dal Consiglio federale il 4 settembre 2013, è terminata il 13 dicembre 2013.

2 Partecipanti alla procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione:

- 26 Cantoni e la Conferenza dei governi cantonali;
- 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna;
- 9 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- altre 40 organizzazioni interessate.

L'avvio della consultazione è stato pubblicato nel Foglio federale del 17 settembre 2013.

Hanno inoltrato un parere:

- 25 Cantoni;
- 6 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna;
- 2 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 11 organizzazioni interpellate singolarmente;
- 9 organizzazioni non interpellate singolarmente.

Complessivamente sono state inoltrati 56 pareri.

Segue un elenco dei partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati per iscritto. Le abbreviazioni utilizzate nel testo sono indicate tra parentesi.

2.1 Cantoni

Hanno inoltrato un parere i Cantoni seguenti:

- Zurigo (ZH);
- Berna (BE);
- Lucerna (LU);
- Uri (UR);
- Svitto (SZ);
- Obvaldo (OW);
- Nidvaldo (NW);
- Glarona (GL);
- Zugo (ZG);
- Friburgo (FR);
- Soletta (SO);
- Basilea Città (BS);
- Basilea Campagna (BL);
- Sciaffusa (SH);
- Appenzello Esterno (AR);

- Appenzello Interno (AI);
- San Gallo (SG);
- Grigioni (GR);
- Turgovia (TG);
- Ticino (TI);
- Vaud (VD);
- Vallese (VS);
- Neuchâtel (NE);
- Ginevra (GE);
- Giura (JU).

2.2 Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Hanno inoltrato un parere i partiti seguenti:

- I Verdi (PES);
- Partito evangelico svizzero (PEV);
- Partito liberale-radicalista svizzero (PLR);
- Partito popolare democratico svizzero (PPD);
- Partito socialista (PS);
- Unione democratica di centro (UDC).

2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna (Associazioni mantello CCR)

Hanno inoltrato un parere le associazioni seguenti:

- Associazione dei comuni svizzeri (ACS);
- Unione delle città svizzere (UCS);
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB).

2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia (Associazioni mantello E)

Hanno inoltrato un parere le associazioni seguenti:

- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);
- Unione svizzera degli imprenditori (SAGV).

2.5 Altre organizzazioni interessate

Hanno inoltrato un parere le seguenti organizzazioni interpellate singolarmente:

- *Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedenssichernde Milizarmee* (AWM);
- Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG);
- Chiesa evangelica-metodista della Svizzera (EMK);
- Associazione svizzera dei civilisti (GSZ);
- Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE);
- Pro Militia;
- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP);
- Federazione svizzera servizio civile (CIVIVA);

- Unione svizzera per la protezione civile (USPC);
- *Service civil international* (SCI);
- Associazione svizzera dei comandanti di circondario (VSK).

Hanno inoltrato un parere le seguenti organizzazioni non interpellate singolarmente:

- Centre patronal (CP);
- Centro per la nonviolenza della Svizzera italiana (CNSI);
- Égalité Handicap;
- *Gruppe GIARDINO* (GIARDINO);
- Conferenza dei Mennoniti della Svizzera (KMS);
- Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD);
- Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (CURAVIVA);
- *Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz* (senesuisse).

3 Valutazione generale

Nella tabella seguente sono riassunte le valutazioni generali espresse dai partecipanti alla consultazione riguardo al progetto di revisione della legge:

Sintesi approssimativa dei pareri

| Chi | Sì | Sì, ma | Indifferente | No, ma | No | Totale |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|
| Cantoni | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Partiti | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Associazioni mantello CCR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Associazioni mantello E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Altro | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Totale | 18 | 31 | 1 | 3 | 3 | 56 |

Legenda:

Sì: esprime un parere integralmente favorevole al progetto.

Sì, ma: esprime un parere sostanzialmente favorevole al progetto, fatta eccezione per almeno un aspetto della proposta di revisione.

Indifferente: non si esprime riguardo al progetto, *formulando proposte di integrazione dello stesso*.

No, ma: esprime un parere sostanzialmente sfavorevole, pur condividendo singoli aspetti del progetto di revisione della legge.

No: esprime un parere completamente sfavorevole.

Sintesi approssimativa dei pareri con i relativi partecipanti alla consultazione

| Valutazione generale | Numero | Partecipanti |
|---|---------------|--|
| Si: esprime un parere integralmente favorevole al progetto | 18 | 8 Cantoni (ZH, LU, OW, NW, ZG, BS, SH, AR) 1 Partito (PPD) 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna (ACS, UCS, SAB) 1 altra organizzazione interessata (USPC) 4 organizzazioni non interpellate singolarmente (KMS, CURAVIVA, senesuisse, VPOD) |
| Si, ma: parere sostanzialmente favorevole al progetto, fatta eccezione per almeno un aspetto della proposta di revisione | 31 | 17 Cantoni (BE, UR, SZ, GL, FR, SO, BL, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU) 4 Partiti (PEV, PLR, PES, PS) 1 associazione mantello dell'economia (SAGV) 9 altre organizzazioni interessate (CFIG, EMK, GSZ, GSsE, Pro Militia, CG MPP, CIVIVA, SCI, VSK) 1 organizzazione non interpellata singolarmente (CNSI) |
| Indifferente: non si esprime riguardo al progetto, formulando proposte di integrazione dello stesso | 1 | 1 organizzazione non interpellata singolarmente (Égalité Handicap) |
| No, ma: esprime un parere sostanzialmente sfavorevole, pur condividendo singoli aspetti del progetto di revisione della legge. | 3 | 1 associazione mantello dell'economia (USAM) 1 altra organizzazione interessata (AWM) 1 organizzazione non interpellata singolarmente (GIARDINO) |
| No: esprime un parere completamente sfavorevole. | 3 | 1 partito (UDC) 2 organizzazioni non interpellate singolarmente (CP, GSsA) |
| Totale | 56 | |

3.1 Pareri dei partiti rappresentati in seno al Consiglio federale: aspetti principali

Il PPD condivide le proposte di modifica della LSC menzionate nel progetto di revisione: il servizio civile non risulterebbe più attrattivo, e ciò viene valutato positivamente. Secondo il PPD è importante che i civilisti possano approfittare in ambito professionale e privato delle esperienze maturate durante il servizio civile. Nel contempo il servizio militare dovrebbe continuare a rivestire un ruolo prioritario per la Confederazione: in ogni caso non andrebbe indebolito.

Il PLR approva sostanzialmente il progetto di revisione della legge, respingendo tuttavia, la proposta relativa all'introduzione dell'ambito di attività «scuola». Auspica il mantenimento del fattore 1,5 per il computo dei giorni di servizio civile da prestare, poiché i civilisti beneficerebbero di diversi vantaggi (giornate lavorative più brevi, sforzi minori, rischi più limitati) rispetto a chi presta servizio militare. Le indennità corrisposte nel quadro del servizio civile non dovrebbero essere maggiori di quelle versate alle reclute. Il servizio civile – in quanto servizio sostitutivo – non dovrebbe risultare più attrattivo del servizio militare e dovrebbe essere svolto soltanto da chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza.

Il PS approva il progetto di revisione della LSC, in particolare per ciò che concerne l'ampliamento degli ambiti d'attività mediante le attività di sostegno alla formazione scolastica e all'educazione, come pure il riconoscimento del ruolo svolto dal servizio civile per la politica di sicurezza della Svizzera. Respinge l'adozione di qualsiasi misura burocratica volta ad ostacolare l'ammissione al servizio civile: a tale riguardo, occorrerebbe sancire il mantenimento del diritto di inoltrare una domanda di ammissione al servizio civile anche per le persone soggette all'obbligo di leva; inoltre i civilisti – analogamente a chi presta servizio militare – dovrebbero come finora poter beneficiare di consulenza e assistenza in materia sociale e giuridica.

L'UDC respinge il progetto di revisione della LSC e le proposte relative a ulteriori ambiti d'attività, in particolare quella concernente la formazione scolastica e l'educazione. Il rifiuto concerne anche gli impieghi all'estero. La revisione dovrebbe rendere lo svolgimento del servizio civile meno attrattivo.

3.2 Principali constatazioni/ricieste formulate in merito alla revisione

TI evidenzia che il 29 maggio 2013 il Consiglio federale aveva respinto la mozione 13.3062 Possibilità d'impiego dei civilisti nelle scuole, depositata dalla consigliera nazionale Streiff-Feller il 12 marzo 2013, in attesa di uno studio approfondito non ancora disponibile. Secondo GL, nel rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione della legge gli approfondimenti in questione e la valutazione richiesta sarebbero piuttosto scarni. Rileva inoltre la mancanza di un altro rapporto: se la questione relativa allo svolgimento di impieghi in ambito scolastico risultasse controversa, potrebbe essere necessario provvedere a posteriori.

SO è sorpreso dell'inclusione dell'ambito d'attività «scuola» nella presente revisione senza il riferimento ad ulteriori approfondimenti, e ritiene che questo modo di procedere sia inopportuno.

TI, PEV, EMK, GSZ, GSsE, GSsA, CIVIVA, SCI, KMS e CNSI condividono l'ampliamento degli ambiti d'attività.

Secondo USAM e AWM le possibilità di inoltrare una domanda d'ammissione dovrebbero essere strettamente limitate e l'inasprimento delle disposizioni in tale materia, introdotto con la revisione dell'OSCi, dovrebbe essere mantenuto.

Alcuni Cantoni ritengono che la revisione sia prematura, menzionando:

- l'iniziativa parlamentare Engelberger (TI, VD, VS e JU);
- la mozione Eichenberger relativa al fattore di calcolo della durata del servizio (TI);
- la strategia della protezione della popolazione e protezione civile 2015+ (BL, NE, VS e JU);
- il rapporto relativo alla prova dell'atto: VD, GE e TI (in attesa di ricevere questo rapporto, TI non intende appoggiare interventi nel quadro della revisione atti a

rendere più attrattivo il servizio civile o che possano mettere in discussione il principio di equivalenza),

e proponendo di posticipare la revisione della legge.

BS è favorevole ad un ampliamento degli ambiti d'attività incentrato soprattutto sul settore non-profit.

3.3 Principali constatazioni/ricieste non direttamente inerenti alla revisione

Secondo ZH e NE il rispetto del principio di non incidenza sul mercato del lavoro mantiene la sua importanza. ZH ritiene inopportuno che determinate prestazioni di servizi di utilità pubblica (ad es. prestazioni di cura presso ospedali) vengano svolte prevalentemente da civilisti. Inoltre gli impieghi di civilisti non dovrebbero fare concorrenza ai programmi occupazionali. Il servizio civile non deve diventare un'agenzia di collocamento di forza lavoro a buon prezzo, a disposizione dei datori di lavoro (NE). VD, VS e JU auspicano un rafforzamento dei controlli.

VS e JU sono dell'opinione che attualmente la disposizione di cui all'articolo 4a lettera d LSC non sia rispettata e che a numerosi civilisti sia assegnato un impiego nell'ambito d'attività corrispondente a quello della loro formazione.

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, TI, USAM, AWM, CG MPP, VSK e GIARDINO reputano che il principio di equivalenza sancito all'articolo 5 LSC – secondo cui il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione rappresentano per un soldato – in molti casi non sia più rispettato. Occorre evitare che la revisione della LSC renda obsoleta la disposizione in questione.

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, CG MPP e VSK chiedono che la revisione della LSC comprenda anche misure adeguate per una riduzione significativa del numero di ammissioni. Ciò in considerazione della persistente crescita di queste ultime, in misura largamente superiore al previsto.

Secondo PEV, CIVIVA, SCI e KMS la soluzione della prova dell'atto si sarebbe dimostrata valida. Gli effettivi del servizio civile si manterrebbero ad un livello costante, senza che quelli dell'esercito siano messi a rischio. Rispetto a quanto previsto dal progetto di revisione, ulteriori misure dirette alla riduzione del numero di ammissioni al servizio civile sarebbero nettamente respinte.

ZG chiede che la LSC – e se del caso la legge militare (LM; RS 510.10) – venga integrata con una disposizione volta ad impedire ai militari che hanno già prestato tutti i giorni di servizio di ricorrere all'ammissione al servizio civile per evitare il tiro obbligatorio fuori servizio. Anche secondo VSK, vista l'imprescindibilità della prova dell'atto, l'adempimento completo degli obblighi militari priverebbe di senso l'ammissione al servizio civile: quest'ultima andrebbe concessa soltanto in presenza di un numero minimo di giorni di servizio da prestare.

FR vorrebbe che il Cantone di Friburgo ospitasse il nuovo centro di formazione.

In relazione agli impieghi in ambito sanitario, SG manifesta una riserva di carattere generale, sostenendo che la cura di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica debbano essere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge sanitaria cantonale. La legge o il messaggio dovrebbe assegnare prevalenza alle disposizioni della normativa cantonale o federale in materia sanitaria.

TI, VD, VS e JU sono dell'opinione che vi sia una disparità di trattamento tra civilisti e militari, poiché le qualificazioni acquisite nell'ambito del servizio civile possono essere sfruttate a livello professionale. Sarebbero sfavorito anche chi non è soggetto ad obbligo di servizio,

come in particolare le donne e i cittadini stranieri. VD rileva che è pendente in Parlamento un'iniziativa cantonale, del 12 giugno 2013, relativa alla possibilità per le donne di prestare servizio civile in forma volontaria.

Anche EMK, GSsE e KMS auspicano che sia possibile ammettere al servizio civile anche donne, persone inabili al servizio militare e cittadini stranieri.

USAM e AWM rilevano la necessità di impedire che la necessaria disponibilità di effettivi militari possa essere messa a rischio dalle ammissioni al servizio civile. Il rapporto tra la durata del servizio civile e quella del servizio militare dovrebbe aumentare (USAM, AWM, GIARDINO). In relazione alle indennità, i civilisti non dovrebbero beneficiare di un trattamento migliore rispetto alle reclute, anche nel caso in cui svolgano parte del loro servizio soltanto al termine degli studi (PLR, USAM). AWM e GIARDINO respingerebbero nettamente eventuali proposte di regolamentazioni speciali in tale materia.

Secondo EMK il numero di ammissioni non dovrebbe avere alcun peso in relazione alla revisione della LSC. La possibilità di svolgere il servizio civile dovrebbe essere data a chiunque in uguale misura, e senza alcuna limitazione quantitativa. Sotto il profilo della regolamentazione la prova dell'atto sarebbe sufficiente. Una durata del servizio civile pari al 120% di quella del servizio militare sarebbe sufficiente. Una simile riduzione della durata del servizio agevolerebbe l'ammissione al servizio civile in forma volontaria anche di stranieri, persone inabili al servizio militare e donne.

Secondo GSZ il servizio civile dovrebbe diventare più attrattivo; tutti i residenti in Svizzera dovrebbero poter essere ammessi al servizio civile; occorrerebbe evitare di ostacolare chi, in forma volontaria, desidera impegnarsi in favore della società. Effettivamente, nel rapporto esplicativo si insisterebbe sul fatto che la presente revisione della LSC non persegue lo scopo di ridurre ulteriormente il numero di ammissioni o di rendere meno attrattivo il servizio civile. Tuttavia alcune valutazioni espresse nel rapporto influirebbero sul giudizio in merito ad un aumento/una diminuzione dell'attrattiva del servizio civile; questo modo di procedere sarebbe ipocrita e irrispettoso, e viene respinto. Alla luce dei cambiamenti in atto nella società occorrerebbe permettere anche lo svolgimento di impieghi a tempo parziale.

GSsE ritiene che con la revisione della LSC si sia persa un'occasione per la promozione di un impegno in ambito civile: globalmente la revisione sancirebbe la disparità di trattamento tra servizio civile e servizio militare. Ciò avverrebbe fin dall'inizio della procedura, durante lo svolgimento delle giornate informative obbligatorie, la cui organizzazione spetta all'esercito. In tale occasione verrebbero fornite informazioni lacunose e tali da connotare negativamente il servizio civile. GSsE chiede che la durata del servizio civile venga ridotta e commisurata a quella del servizio militare. L'imposizione dell'obbligo di servizio a civilisti e militari dovrebbe seguire gli stessi criteri: in pratica, invece, buona parte dei militari non assolverebbe tutti i giorni di servizio, mentre a tale riguardo i civilisti sarebbero soggetti a controlli meticolosi.

Il CNSI auspica un ampliamento del servizio civile, affinché possa diventare un'alternativa credibile al servizio militare nella promozione attiva della pace.

Secondo il GSsE il reclutamento sarebbe inadatto ai civilisti; chiede perciò che la revisione migliori le disposizioni in materia di ammissione al servizio civile sostitutivo. Gli impieghi di lunga durata istituiti con l'ordinanza dovrebbero essere sanciti anche nella LSC. Il sistema relativo alle indennità per perdita di guadagno andrebbe rivisto: anche nel corso della scuola reclute o durante la prima fase del servizio civile queste ultime dovrebbero consentire la copertura del minimo vitale.

Il CNSI disapprova il versamento di indennità supplementari alla Confederazione da parte degli istituti d'impiego, poiché scoraggerebbe l'impiego di civilisti da parte delle piccole associazioni.

Senesuisse condivide fundamentalmente la proposta di revisione della LSC chiedendo, in considerazione dell'aumento del numero di civilisti interessati, di migliorare ulteriormente le modalità di riconoscimento, come istituti d'impiego, degli istituti sociali e di cura della Svizzera. Questi ultimi, anche quelli fondati sul diritto privato, dovrebbero in generale essere riconosciuti come enti di utilità pubblica. I civilisti non potrebbero sostituire il personale in possesso di una formazione specifica: tuttavia la loro presenza sarebbe un aiuto supplementare fornito direttamente agli utenti nello svolgimento di mansioni per cui la disponibilità di risorse è scarsa.

Égalité Handicap chiede che la LSC venga integrata con una disposizione diretta a permettere alle persone dichiarate «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» di svolgere il servizio civile sostitutivo.

Secondo GIARDINO occorrerebbe reintrodurre l'esame dei motivi di coscienza.

4 Pareri concernenti singoli aspetti fondamentali

4.1 Nuovo ambito d'attività «scuola» (art. 4 cpv. 1 lett. b^{bis} LSC)

Un larga maggioranza (36) dei partecipanti alla consultazione è favorevole all'introduzione del nuovo ambito d'attività «scuola». Si tratta di: ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, BL, SH, AR, SG, GR, TI, NE, GE, PPD, PEV, PES, PS, ACS, UCS, SAGV, CFGI, GSsE, EMK, CIVIVA, USPC, SCI, VSK, KMS, CURAVIVA, CNSI, GSsA e VPOD.

Sono contrari i 13 partecipanti seguenti: SZ, SO, AI, VD, VS, JU, PLR, UDC, USAM, AWM, Pro Militia, CP e GIARDINO.

I partecipanti alla consultazione che appoggiano la proposta di introduzione del nuovo ambito d'attività «scuola» esprimono le valutazioni e le riserve seguenti:

- ZH, GL e AR rilevano che nell'ambito d'attività «servizi sociali» verrebbero già svolti impieghi presso scuole, con risultati soddisfacenti sia per queste ultime sia per i civilisti;
- secondo LU e il PS la modifica della LSC renderebbe possibili gli impieghi presso le scuole regolari. Il ventaglio di possibilità d'impiego dei civilisti sarebbe, come emerge dal rapporto esplicativo, molto ampio, in particolare nel quadro dell'assistenza alle classi: come figure maschili di riferimento e/o d'esempio potrebbero arricchire la quotidianità scolastica – spesso gravosa per le insegnanti – anche in relazione ad aspetti legati al genere. BL ritiene che l'ampliamento degli ambiti d'attività sarebbe vantaggioso per l'intera società;
- BE non condivide il fatto che l'ambito d'attività «scuola» comprenda soltanto alcuni livelli («dal livello prescolastico al livello secondario II compreso»), soprattutto perché in nessun altro ambito d'attività vigerebbe una limitazione analoga. Anche nel settore terziario sarebbe auspicabile un ampliamento degli ambiti d'attività. Considerato che i mansionari devono essere esaminati dall'Organo d'esecuzione prima della loro pubblicazione, anche nel caso di un ampliamento degli ambiti d'attività nel settore terziario si potrebbero escludere impieghi inadeguati;
- molti partecipanti alla consultazione favorevoli alla proposta di modifica in questione condividono espressamente o implicitamente le condizioni poste nella presa di posizione del 6 maggio 2013 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE):

- l'ampliamento dell'elenco degli ambiti d'attività in questione non deve compromettere in alcun modo la sovranità cantonale in materia scolastica (ZH, LU, UR, OW, GL, FR, BL, SH, AR, SAGV);
- ogni Cantone, conformemente alle proprie basi giuridiche, dovrebbe poter emanare prescrizioni relative all'impiego di civilisti (descrizione del tipo di impieghi, requisiti concernenti la formazione, ecc.) presso le proprie scuole oppure escludere completamente tale possibilità (ZH, LU, UR, OW, GL, FR, BL, SH, AR, SAGV);
- gli istituti d'impiego dovrebbero svolgere un ruolo determinante sia nella scelta dei civilisti sia per quanto concerne lo svolgimento del periodo di impiego (ZH, LU, UR, FR, BL, SH, AR, TI, SAGV), oppure godere di piena autonomia (soltanto BL);
- secondo l'articolo 4a lettera d LSC, non sono permessi impieghi che servono in primo luogo per scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale. Di conseguenza, eventuali richieste da parte di civilisti relative al riconoscimento, come periodo di formazione come docente (periodo di pratica professionale), di impieghi effettuati presso scuole sarebbero da respingere poiché in contrasto con la LSC (ZH, LU, OW, GL, BL, SH, AR, GE, SAGV);
- il servizio civile è un servizio sostitutivo del servizio militare. Questo principio dovrebbe valere indipendentemente dal livello di organizzazione statale dell'ente presso cui si svolge l'impiego. Il fatto che queste prestazioni sostitutive comportino il versamento di tributi da parte di un ente pubblico sarebbe illogico. Per questa ragione si chiede che l'articolo 46 capoverso 1^{bis} LSC venga integrato affinché non soltanto la Confederazione, bensì anche gli «enti pubblici» (ZH, LU, UR, GL, BL, SH, AR, SG, SAGV) e/o «gli enti comunali e cantonali» (FR) e/o i «Cantoni» (TG, PS) siano esonerati dai tributi. BE propone soltanto che gli impieghi svolti presso scuole siano esenti da tributi e che l'articolo 46 capoverso 3 LSC venga integrato con la lettera f seguente: «in caso di impieghi nell'ambito d'attività "scuola"». Diversamente gli impieghi di civilisti presso scuole sarebbero a rischio a causa della mancanza di risorse finanziarie;
- altri rilevano – menzionando l'articolo 4a LSC – che i docenti tenuti a prestare servizio civile non dovrebbero poter svolgere impieghi nel loro ambito professionale (LU, UR);
- secondo LU, OW, TI e PS i civilisti non dovrebbero svolgere attività didattiche come insegnanti; secondo LU neanche come supplenti. Queste attività dovrebbero continuare ad essere riservate a docenti in possesso di una formazione specifica. LU propone di valutare la possibilità di sancire espressamente tale principio nella legge o nell'ordinanza. Anche ZG chiede maggiore incisività nella legge e che questo aspetto venga approfondito nel rapporto. Occorre impedire che in futuro i docenti soggetti all'obbligo di prestare servizio civile possano svolgere degli impieghi nel loro ambito professionale. OW ritiene che l'impiego di civilisti come insegnanti possa avere conseguenze negative sul piano scolastico, a causa della discontinuità didattica imposta agli allievi dall'alternarsi dei docenti;
- UR auspica che i civilisti vengano preparati agli impieghi in ambito scolastico mediante corsi di formazione. Ai fini di ottenere risultati globalmente validi, occorrerebbe tenere conto anche delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate dai civilisti;
- secondo AR l'impiego di civilisti nei periodi di vacanze scolastiche risulterebbe difficoltoso, poiché il ventaglio delle possibili attività sarebbe limitato a causa dell'assenza degli allievi. La pianificazione dei mansionari dovrebbe mantenere sotto la responsabilità di insegnanti e personale in possesso di una formazione specifica le attività didattiche e l'assistenza agli allievi;

- SG chiede che nel caso degli impieghi svolti in ambito scolastico venga assegnata particolare attenzione alla verifica della reputazione dei civilisti interessati: ai fini di un'efficace tutela degli allievi sarebbe opportuno provvedere in ogni caso a tale verifica, non soltanto quando essa è prevista dal mansionario (art. 19 cpv. 3 lett. a progetto LSC);
- il PPD vorrebbe che i compiti svolti dai civilisti fossero ben definiti. Questi ultimi non dovrebbero essere impiegati per colmare lacune di personale insegnante, bensì come ulteriori risorse ausiliarie con mansioni di assistenza. Questo principio dovrebbe essere applicato in modo sistematico, anche per ragioni di qualità didattica (CURAVIVA);
- PES, PS, CFG, EMK, GSsE, CIVIVA, SCI, KMS, CNSI e VPOD ricordano che l'impiego di civilisti in ambito scolastico non dovrebbe avere incidenza sul mercato del lavoro (art. 6 LSC). Perciò i civilisti dovrebbero essere soltanto una risorsa ausiliaria. Non dovrebbero soppiantare il personale ordinario oppure causare riduzioni salariali;
- secondo USPC ai civilisti insegnanti non dovrebbe essere consentito lo svolgimento di impieghi in ambito didattico. Inoltre ai civilisti dovrebbe essere vietato prestare servizio presso il proprio datore di lavoro. Sarebbe necessario definire con precisione gli impieghi nell'ambito di attività «scuola». Ad esempio, l'uso per attività di sorveglianza durante le pause di fondi destinati alle indennità per perdita di guadagno costituirebbe una disparità di trattamento sotto il profilo giuridico;
- VSK rileva che le attività di sostegno alle scuole si renderebbero necessarie, nella maggior parte dei casi, a causa della mancanza di personale docente. Si tratterebbe di un andamento congiunturale, che facilmente potrebbe mutare e portare ad un'eccedenza di personale. Occorrerebbe tener conto delle possibili ricadute, in termini di concorrenza, sul mercato del lavoro. Le attività dei civilisti nelle scuole potrebbe avere effetti propagandistici sugli studenti, con conseguenze negative per l'esercito;
- secondo VPOD i civilisti non dovrebbero mai essere lasciati soli con una classe. Il mansionario dovrebbe essere definito chiaramente, adeguato e commisurato alle qualifiche;
- NW evidenzia l'impossibilità, per i docenti, di svolgere i loro periodi d'impiego presso il proprio datore di lavoro: di conseguenza, per gli impieghi in questione il personale qualificato disponibile continuerebbe ad essere insufficiente. L'impiego di civilisti in possesso di una formazione pedagogica inadeguata in ambiti formativi difficili, in cui i docenti sono anche chiamati ad essere persone di riferimento e di fiducia per i ragazzi, dovrebbe essere escluso. Questo principio andrebbe sancito esplicitamente, con incisività e chiarezza, nella legge. Sarebbe invece possibile impiegare i civilisti nel servizio mensa e/o di portineria, per la sorveglianza durante le pause o per il doposcuola.

I contrari all'introduzione di un nuovo ambito d'attività «scuola» osservano quanto segue:

- SZ teme un considerevole aumento delle attività di coordinamento e discussione, nonché il fatto che l'impiego di civilisti possa, contrariamente al previsto, causare un onere lavorativo supplementare. Attualmente in classe spesso vi sarebbe già un eccesso di persone e personale specializzato;
- SO e AI pongono la questione relativa all'entità del contributo che i civilisti potrebbero dare in ambito scolastico, dove le qualifiche professionali e il grado di esperienza svolgerebbero un ruolo preponderante, e alla reale necessità di un tale contributo. Manifestano dubbi circa l'opportunità, sotto il profilo della politica congiunturale e della regolamentazione, di aumentare artificialmente la disponibilità di personale insegnante mediante l'impiego di civilisti. Secondo SO il rapporto esplicativo non menzionerebbe la preparazione dei civilisti per mezzo di corsi di formazione. Riguardo alla questione inerente all'equivalenza, sotto il profilo degli oneri, con il servizio militare (art. 5 LSC)

sarebbe da verificare se l'introduzione di questo nuovo ambito d'attività sia auspicabile e lecita;

- secondo VD, VS e JU alcuni possibili compiti menzionati nel rapporto esplicativo sarebbero in contrasto con l'obiettivo di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera e del progetto di revisione della LSC (sostenere la formazione scolastica e l'educazione). Ciò perché detti compiti (assistenza nell'ambito di progetti scolastici o agli insegnanti) richiederebbero competenze specifiche che in linea di principio i civilisti non dovrebbero possedere, visto che l'articolo 4a lettera d LSC escluderebbe la possibilità, per questi ultimi, di prestare servizio nel loro specifico ambito professionale;
- i civilisti non dovrebbero essere impiegati per la sostituire docenti. L'impiego di civilisti in ambito scolastico non dovrebbe essere previsto esplicitamente dalla legge con la menzione di un nuovo ambito d'attività (PLR);
- l'UDC manifesta dubbi circa la necessità per le scuole di impiegare civilisti; occorrerebbe invece attivarsi per trovare nuovi istituti d'impiego, così da poter accogliere un numero sempre crescente di civilisti. L'UDC teme che in pratica i civilisti sarebbero utilizzati come docenti, nonostante il rapporto esplicativo escluda tale possibilità;
- Pro Militia respinge nettamente l'ampliamento degli ambiti d'attività mediante l'introduzione dell'obiettivo del sostegno alla formazione scolastica e all'educazione. L'impiego di civilisti non rientrerebbe tra le finalità della scuola;
- CP ritiene che questo genere di attività sarebbe estraneo alla natura di un servizio sostitutivo del servizio militare.

4.2 Ambito d'attività «agricoltura» (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 2^{bis} LSC)

Si sono espressi favorevolmente rispetto a questa modifica della LSC 17 partecipanti alla consultazione: LU, OW, NW, FR, BS, BL, TI, VD, VS, JU, PPD, PLR, PES, SAB, EMK, CP e CNSI.

LU condivide l'estensione dell'attuale ambito d'attività «foreste» alla protezione della natura e dell'ambiente, e alla salvaguardia del paesaggio.

OW appoggia l'inserimento, nel ventaglio di attività previste, dei progetti di miglioramento strutturale, della creazione e della manutenzione di superfici di compensazione ecologica, nonché della selvicoltura.

NW ritiene appropriata l'inclusione delle regioni d'estivazione nei settori di attività.

FR apprezza il mantenimento dell'ambito d'attività «agricoltura» e il recepimento dei principi della politica agricola 2014-2017, come pure l'abrogazione del criterio di necessità. Il concetto di «*réserves naturelles*» andrebbe sostituito con quello di «*ressources naturelles*» così da uniformarsi alla terminologia della Costituzione federale.

FR e BS ritengono che l'adeguamento al cambiamento del sistema normativo agricolo sia opportuno; questa opinione è condivisa anche da BL.

VD, VS und JU auspicano un'altra interpretazione dell'ambito d'attività «foreste». Le possibilità d'impiego menzionate nel rapporto esplicativo potrebbero essere legate ad attività rischiose: pertanto andrebbero proposte con cautela e svolte con l'assistenza di personale qualificato per prevenire infortuni. L'aumento delle possibilità e degli istituti d'impiego consentirebbe agli agricoltori di disporre di maggiore forza lavoro, attualmente carente, da impiegare soprattutto nei lavori sull'alpe, nella lotta contro l'avanzamento del bosco e la propagazione delle neofite e per la manutenzione delle siepi.

Per il PPD l'adeguamento al diritto agricolo sarebbe logico e non creerebbe alcun problema.

Il PLR appoggia l'adeguamento, poiché viene definito il quadro di svolgimento degli impieghi.

Il PES è favorevole all'adeguamento delle possibilità di impiego in agricoltura poiché si renderebbero più attrattivi gli impieghi svolti in questo ambito d'attività.

Secondo il SAB sarebbe opportuno continuare ad escludere dall'impiego di civilisti i settori in cui vige l'economia di mercato. Gli scopi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSC corrisponderebbero a prestazioni di interesse economico generale. Ritiene corretta anche la formulazione, un po' più ampia, dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d LSC. Oltre all'agricoltura, l'articolo 4 capoverso 2 LSC dovrebbe menzionare esplicitamente anche l'economia alpestre. La limitazione relativa alle aziende che ricevono aiuti agli investimenti sembrerebbe ingiustificata. Gli impieghi si dovrebbero poter svolgere anche presso altre aziende: per questa ragione, alla lettera c l'espressione «che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti» andrebbe stralciata.

Il CP approva l'impiego di civilisti in agricoltura – settore economico particolare – soprattutto per lavori che richiedono attività fisica.

UR, SO, AI, SG, GR, TG e CG MPP chiedono chiarimenti riguardo ai criteri applicati dal Consiglio federale per la definizione di progetti e programmi, e per stabilire quali impieghi siano da escludere. Occorrerebbe definire i criteri in questione, almeno nelle note esplicative.

4.3 Catastrofi e situazioni di emergenza (art. 4 cpv. 1 lett. h, 7 cpv. 2 e 3 lett. b, 7a LSC)

Le modifiche sono condivise da 4 partecipanti alla consultazione (ZG, PS, UCS e USPC); vengono respinte da 10 partecipanti alla consultazione (BE, FR, BL, SG, TI, VD, VS, NE, GE E JU).

I favorevoli alla modifica osservano quanto segue:

- secondo ZG vista la mancanza di una propria struttura direttiva, in caso di catastrofe e di situazioni di emergenza il servizio civile potrebbe intervenire soltanto in pochi ambiti, fornendo attività di sostegno. In queste situazioni, l'Organo d'esecuzione dovrebbe poter intervenire, impiegando civilisti come istituto d'impiego, soltanto con il consenso dei competenti organi direttivi. Il rapporto esplicativo dovrebbe menzionare la possibilità di un impiego di civilisti in caso di catastrofe e di situazioni di emergenza, soprattutto se è richiesto l'intervento di molte persone, per coadiuvare i militi della protezione civile;
- il PS accoglie favorevolmente il riconoscimento del servizio civile come strumento della politica di sicurezza. I compiti da affidare concretamente al servizio civile verrebbero definiti sulla base di un'analisi dei bisogni realizzata nel quadro di una perizia prevista per fine 2013. È indispensabile che il servizio civile rimanga un organo federale e, nei limiti del possibile, i civilisti dovrebbero mantenere la possibilità di scegliere liberamente gli impieghi da svolgere. In relazione agli impieghi in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza, la possibilità per l'Organo d'esecuzione di assumere i diritti e i doveri di un istituto d'impiego viene vista positivamente: soltanto così l'Organo d'esecuzione potrebbe operare autonomamente in ambito di politica della sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 capoverso 1 lettera h LSC;
- l'UCS è favorevole alla possibilità per le Città, di impiegare i civilisti, a seconda delle necessità e in forma volontaria, nell'organo direttivo in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza;

- secondo l'USPC i civilisti potrebbero e dovrebbero intervenire nei casi in esame soltanto qualora il servizio civile disponesse di una propria struttura direttiva. Per i comandanti della protezione civile sarebbe importante che i civilisti non venissero posti sotto il loro comando con compiti di collaborazione.

I contrari alle modifiche delle disposizioni che disciplinano le attività in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza osservano quanto segue:

- secondo BE il servizio civile dovrebbe essere escluso dalla fase di gestione di un evento catastrofico. Tuttavia i civilisti potrebbero essere impiegati nella fase di rigenerazione (in particolare nella ricostruzione) e per attività di prevenzione. Il concetto di prevenzione potrebbe essere incluso nell'articolo 4 capoverso 1 lettera d LSC (protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste). Occorrerebbe pertanto modificare gli articoli 4, 7 e 7a LSC per limitare gli impieghi alle attività di ricostruzione;
- FR chiede il mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera h LSC. FR non sarebbe in grado di gestire l'intervento di civilisti nella prima fase di gestione degli eventi in questione. I civilisti non disporrebbero dell'equipaggiamento e della formazione adeguati, e il servizio civile non avrebbe una struttura rispondente agli scopi; quest'ultimo non potrebbe essere considerato come un'alternativa alla protezione civile. Il servizio civile non sarebbe un'organizzazione partner ai sensi della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Gli impieghi del servizio civile sarebbero ipotizzabili nel quadro di attività di rigenerazione;
- secondo BL le proposte di modifica della LSC relative agli interventi in caso di catastrofe e alle situazioni di emergenza sarebbero fortemente in contrasto con il sistema svizzero di protezione della popolazione attuale e futuro. Non vi sarebbero ragioni oggettive per attribuire al servizio civile compiti svolti dalla protezione civile o da altre organizzazioni della rete integrata Svizzera per la sicurezza. Sarebbero ipotizzabili impieghi in ambito di prevenzione e di ricostruzione nel quadro di attività di rigenerazione. Prima di modificare le disposizioni della legge inerenti agli impieghi del servizio civile in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza occorrerebbe attendere la conclusione dei progetti Protezione della popolazione 2015+ e Protezione civile 2015+;
- SG ritiene che al servizio civile nella sua forma attuale e con la struttura di cui dispone non possano essere attribuiti compiti di prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza. Ciò per la mancanza di un'adeguata formazione e dell'impossibilità di inglobare il servizio civile tra gli strumenti da impiegare in situazioni straordinarie. SG e GE propongono di stralciare l'articolo 4 capoverso 1 lettera h LSC oppure integrarlo con una disposizione che preveda l'accorpamento dei civilisti agli organi della protezione civile;
- secondo TI compiti e competenze dell'esercito, della protezione civile ed eventualmente del servizio civile dovrebbero essere ben ripartiti; propone pertanto lo stralcio degli articoli 4 capoverso 1 lettera h, 7 capoverso 2 e 7 capoverso 3 lettera b LSC;
- NE, VD, VS e JU non condividono le modifiche relative alla prevenzione e all'aiuto in caso di catastrofe. Il servizio civile non sarebbe un'organizzazione partner ai sensi della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; il personale del servizio civile non disporrebbe di formazione e struttura direttiva adeguate, come pure della necessaria prontezza d'impiego.

4.4 Impieghi all'estero (art. 7 e 7a LSC)

Due partecipanti alla consultazione (LU e PS) approvano le proposte di modifica concernente gli impieghi all'estero.

Un partecipante alla consultazione (GE) non solleva obiezioni di principio nei confronti degli impieghi all'estero; tuttavia non condivide lo svolgimento di impieghi finalizzati alla promozione della pace.

Da parte di 14 partecipanti alla consultazione non sono pervenute obiezioni di principio nei confronti dello svolgimento di impieghi all'estero; tuttavia questi partecipanti rifiutano lo svolgimento di impieghi all'estero finalizzati alla promozione della pace e alla riduzione di potenziali di violenza. Si tratta di: UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, TI, USAM, AWM, Pro Militia, CG MPP, VSK e GIARDINO.

Un partecipante alla consultazione (UDC) si oppone completamente agli impieghi all'estero.

I partecipanti alla consultazione favorevoli esprimono le valutazioni e le riserve seguenti:

- LU valuta positivamente l'introduzione di disposizioni più dettagliate. Ciò consentirebbe a chi svolge mansioni organizzative e al civilista di operare con maggiore sicurezza in tutti gli ambiti;
- secondo il PS la possibilità di svolgere impieghi all'estero rivestirebbe un'importanza fondamentale; auspica uno sforzo di maggiore precisione nella definizione degli obiettivi, affinché in pratica vengano svolti soltanto impieghi utili e di qualità.

I contrari alle modifiche degli articoli 7 e 7a LSC osservano quanto segue:

- UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, TI, USAM, AWM, Pro Militia, CG MPP e GIARDINO ritengono che i compiti spettanti all'esercito, alla protezione civile e a servizio civile debbano essere chiaramente definiti e distinti. La realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettere c e d LSC non sarebbe conciliabile con i conflitti di coscienza dei civilisti. Pro Militia chiede che almeno l'articolo 7 capoverso 3 lettera d venga stralciato; gli altri partecipanti chiedono anche lo stralcio dell'articolo 7 capoverso 3 lettera c LSC;
- GE, in considerazione dei conflitti di coscienza vissuti dai civilisti, mette in dubbio la fattibilità della collaborazione di questi ultimi con forze militari nel quadro di impieghi per la promozione della pace;
- secondo UR, GL, SO, SG, GR e CG MPP occorrerebbe valutare se le competenze di cui all'articolo 7 capoverso 4 lettere c e d LSC (decisione riguardo alla collaborazione tra organo d'esecuzione e altre autorità preposte, nonché agli altri casi in cui sono possibili impieghi all'estero) possano essere attribuite al Consiglio federale. TG chiede una regolamentazione a livello di legge;
- la VSK è dell'opinione che i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 3 LSC spettino all'esercito e che non possano essere imposti a chi vive un conflitto di coscienza;
- l'UDC è contraria allo svolgimento di impieghi all'estero poiché le prestazioni fornite nel quadro del servizio civile devono andare esclusivamente a vantaggio della Svizzera.

4.5 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile (art. 12 LSC) e consultazione dei dati relativi a procedimenti penali pendenti senza il consenso dei civilisti

Tre partecipanti alla consultazione (PPD, KMS e CURAVIVA) approvano le nuove disposizioni di cui all'articolo 12.

Sei partecipanti alla consultazione (PEV, EMK, GSsE, CIVIVA, SCI e CNSI) contestano la facoltà, da parte dell'Organo d'esecuzione, di consultare il casellario giudiziale per ragioni legate alla protezione dei dati.

I favorevoli alla modifica dell'articolo 12 LSC osservano quanto segue:

- il PPD ritiene fondamentale che l'Organo d'esecuzione possa escludere temporaneamente un civilista se questi è interessato da un procedimento incompatibile con il servizio civile. Tuttavia l'esclusione di civilisti dovrebbe avvenire soltanto in determinati casi, definiti con precisione. In relazione a procedimenti penali pendenti occorrerebbe evitare di procedere secondo modalità standard;
- secondo KMS rispetto a chi presta servizio militare i civilisti sarebbero interessati da un potenziale di rischio minore, visto che non detengono armi di servizio. Secondo i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la facoltà, da parte dell'Organo d'esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale senza il consenso del civilista si giustificerebbe soltanto se agli organi militari fosse attribuita una facoltà equivalente nei confronti di chi presta servizio militare;
- CURAVIVA approva la possibilità di escludere civilisti dal servizio e, per l'Organo d'esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti, allo scopo di impedire a persone non idonee di prestare servizio civile.

I contrari alla possibilità di consultare i dati concernenti procedimenti penali pendenti senza il consenso del civilista rilevano quanto segue:

- per ragioni legate alla protezione dei dati, il PEV solleva dei dubbi circa la facoltà, da parte dell'Organo di esecuzione, di consultare il casellario giudiziale. La creazione del nuovo casellario giudiziale potrebbe rendere quest'ultimo accessibile, in un modo o nell'altro, a qualsiasi autorità. Occorrerebbe tener conto dei diritti della personalità del civilista;
- secondo l'EMK non si può rinunciare alla tutela dei diritti della personalità del civilista per motivi legati alla semplificazione amministrativa delle procedure;
- CIVIVA e SCI ritengono che l'ampliamento delle competenze spettanti all'Organo d'esecuzione in materia di consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti sia, sotto il profilo della protezione dei dati, più che discutibile. Ragioni di semplificazione amministrativa non giustificerebbero un indebolimento delle disposizioni che disciplinano la protezione dei dati. I diritti della personalità del civilista andrebbero rispettati anche se ciò comportasse oneri maggiori per l'Organo d'esecuzione.

4.6 Modifiche concernenti l'ammissione al servizio civile, in particolare la giornata d'introduzione prima dell'ammissione (art. 17a-18b LSC) e la presentazione della domanda (art. 16 e 16a LSC)

La modifica, secondo cui la giornata d'introduzione precede l'ammissione, viene condivisa da 19 partecipanti alla consultazione (LU, BS, GE, PPD, PEV, PES, PS, USAM, AWM, CFGI, EMK, GSZ, GSsE, Pro Militia, CG MPP, CIVIVA, SCI, KMS e GSsA).

Il CNSI respinge l'anticipazione della giornata d'introduzione.

Altri 13 partecipanti alla consultazione (UR, GL, SO, AI, SG, GR, TI, TG, VD, VS, NE, JU e VSK) si esprimono soltanto in merito alle proposte di modifica delle disposizioni relative all'ammissione.

I partecipanti alla consultazione favorevoli esprimono le valutazioni e le riserve seguenti:

- LU valuta positivamente l'incentivazione del richiedente a riflettere sulla sua situazione e sulle sue esigenze, e il fatto che questi possa, se del caso, ritirare la sua domanda. Si tratterebbe di una procedura opportuna e pertinente;
- BS è dell'opinione che la nuova regolamentazione dell'introduzione dei civilisti determini una maggiore chiarezza nei rapporti tra questi ultimi e gli istituti d'impiego;
- il PPD pone l'accento sulla necessità di evitare che l'aumento di informazioni renda più attrattivo il servizio civile, e che un numero ancora maggiore di persone soggette agli obblighi militari non prestino servizio militare;
- il PEV ritiene che l'anticipazione della giornata d'introduzione consenta di ammettere al servizio civile soltanto persone informate e consapevoli riguardo a diritti, doveri e attività dei civilisti;
- secondo USAM e AWM dovrebbe continuare ad essere ammesso al servizio civile soltanto chi non può conciliare lo svolgimento del servizio militare con la propria coscienza. Sarebbe da escludere la possibilità di una libera scelta tra servizio militare e servizio civile;
- CIVIVA, GSsE, SCI e KMS condividono l'anticipazione della giornata d'introduzione poiché in questo modo sarebbero ammesse al servizio civile soltanto persone informate sui diritti e i doveri dei civilisti;
- GSsA auspica che le giornate d'informazione si svolgano con sufficiente frequenza. Dovrebbero rispondere a criteri di imparzialità e oggettività.

Il CNSI esprime perplessità riguardo allo svolgimento della giornata informativa prima dell'ammissione; si tratterebbe di un ostacolo in più, diretto a scoraggiare i potenziali civilisti. Sarebbe inoltre penalizzante e ingiustificato il fatto di non considerare come giorno di servizio la giornata d'informazione. Occorrerebbe provvedere ad un'esauriente informazione nel quadro della giornata informativa militare.

Art. 16 e 17 cpv. 1^{bis} LSC Momento della presentazione della domanda e effetto della domanda d'ammissione

NE, USAM, AWM, Pro Militia e CNSI condividono lo stralcio dell'articolo 16 capoverso 1.

Invece PEV, PES, PS, EMK, GSZ, CIVIVA, GSsE, SCI e KMS ritengono che si dovrebbe mantenere la possibilità di un'ammissione diretta al servizio civile, senza l'obbligo di partecipare al reclutamento militare. A chi, per ragioni di coscienza, non vuole far parte

dell'esercito dovrebbe essere offerte un'alternativa civile anche per l'esame di idoneità: a tale scopo si potrebbe sfruttare la giornata d'introduzione.

Secondo VD, VS, NE e JU una modifica dell'articolo 16 LSC sarebbe prematura, poiché l'esame dell'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Engelberger il 16 dicembre 2010 – che chiede l'abrogazione dell'attuale capoverso 2 – è sospeso fino alla pubblicazione del terzo rapporto sulle conseguenze della prova dell'atto, prevista per metà 2014. La possibilità di inoltrare in qualsiasi momento una domanda di ammissione al servizio civile potrebbe, stando agli organi amministrativi militari, portare a degli abusi, poiché il passaggio al servizio civile delle persone soggette agli obblighi militari potrebbe avvenire in seguito ad una chiamata in servizio per un'istruzione militare.

Il PLR chiede che la domanda di ammissione possa essere presentata soltanto in occasione della giornata di reclutamento.

Art. 17a LSC Giornata d'introduzione

UR, GL, SO e TG ritengono che la giornata d'introduzione sia in effetti una giornata informativa, e che il termine entro cui partecipare a detta giornata dovrebbe essere di otto settimane, non di tre mesi.

PS, EMK, GSZ, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS propongono che l'esame di idoneità avvenga in occasione della giornata d'introduzione. Ciò sarebbe conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSC e, di conseguenza, verrebbe mantenuta la possibilità di passare direttamente al servizio civile senza dover partecipare al reclutamento militare.

Art. 18 LSC Ammissione

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TI, TG, CG MPP e VSK vorrebbero che si continuasse a richiedere conferma della domanda.

LU, PS, CNSI e GSsA sono favorevoli alla soppressione della richiesta di conferma e alla possibilità di ritirare la domanda. Il PS ritiene che la richiesta di conferma costituisca un inutile ostacolo burocratico, a cui si debba rinunciare. Lo Stato dovrebbe evitare di prescrivere lungaggini burocratiche per legge, avendo compiti più importanti da svolgere. Il GSsA auspica una precisazione nella legge in merito al termine di due settimane.

Secondo GL, UR, SO, SG, GR, TG e CG MPP il titolo dell'articolo utilizzato nella legge vigente («Decisione») sarebbe più adeguato rispetto a quello proposto («Ammissione»).

Art. 18b LSC Partecipazione alla giornata d'introduzione a ammissione durante un periodo di servizio militare

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG e CG MPP chiedono un'integrazione del capoverso 2: la decisione relativa all'ammissione al servizio civile andrebbe comunicata senza indugio al comandante.

4.7 Art. 19 LSC Preparazione degli impieghi; in particolare, consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti senza il consenso del civilista, ai fini della preparazione degli impieghi (cpv. 4)

Art. 19 cpv. 2 LSC

SG e CURAVIVA valutano positivamente il fatto che sia l'istituto d'impiego a stabilire l'idoneità della persona che deve prestare servizi civili.

Pro Militia è favorevole alla verifica dell'idoneità all'impiego.

Art. 19 cpv. 4 LSC

Otto partecipanti alla consultazione (BE, VD, VS, NE, JU, PPD, KMS e CURAVIVA) condividono la nuova disposizione di cui all'articolo 19 capoverso 4.

Otto partecipanti alla consultazione (PEV, SAGV, CFGV, EMK, GSsE, CIVIVA, SCI e CNSI) sono sfavorevoli alla consultazione del casellario giudiziale senza il consenso del civilista per motivi legati alla protezione dei dati.

I favorevoli esprimono le valutazioni e le riserve seguenti:

- BE approva l'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 19 capoversi 3–8 LSC, concernenti un ambito sensibile come quello scolastico; chiede che gli impieghi in ambito scolastico siano sistematicamente preceduti da una verifica dei dati contenuti nel casellario giudiziale;
- VD, VS e JU condividono la possibilità di consultare il casellario giudiziale, soprattutto per ragioni di tutela dei minori;
- il PPD ritiene che la disposizione sia importante, poiché i civilisti opererebbero in svariati ambiti, alcuni dei quali delicati, come quello dell'assistenza ai bambini. Tuttavia occorrerebbe evitare l'introduzione di una procedura standard per gli accertamenti in caso di procedimenti penali pendenti;
- secondo KMS rispetto a chi presta servizio militare i civilisti sarebbero interessati da un potenziale di rischio minore, visto che non detengono armi di servizio. Secondo i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la facoltà, da parte dell'Organo d'esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale senza il consenso del civilista si giustificerebbe soltanto se agli organi militari fosse attribuita una facoltà equivalente nei confronti di chi presta servizio militare;

I contrari alla modifica dell'articolo 19 capoverso 4 LSE rilevano quanto segue:

- il PEV esprime le medesime riserve avanzate in relazione all'articolo 12 (v. pag. 17);
- per la SAGV la necessità di questa proposta di limitazione della protezione dei dati non si giustificerebbe in alcun modo. In caso di dubbi in relazione all'idoneità di un civilista occorrerebbe procedere ad un loro chiarimento. Proprio perché potrebbe trattarsi di impieghi in ambiti sensibili, un impiego forzato del civilista sarebbe totalmente inopportuno. Il mancato consenso alla consultazione del casellario giudiziale equivarrebbe, in questo caso, ad un motivo di esclusione;
- secondo l'EMK non si può rinunciare alla tutela dei diritti della personalità del civilista per motivi legati alla semplificazione amministrativa delle procedure;
- CIVIVA, GSsE e SCI ritengono che l'ampliamento delle competenze spettanti all'Organo d'esecuzione in materia di consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti sia, sotto il profilo della protezione dei dati, più che discutibile. Ragioni di semplificazione amministrativa non giustificerebbero un indebolimento delle disposizioni che disciplinano la protezione dei dati. I diritti della personalità del civilista andrebbero rispettati anche se ciò comportasse oneri maggiori per l'Organo d'esecuzione.

4.8 Formazione (art. 36, 36a, 37 LSC)

L'attuazione della mozione Müller viene approvata da 27 partecipanti alla consultazione (BE, LU, BS, BL, AR, TI, NE, GE, PPD, PEV, PLR, PES, PS, UCS, USAM, AWM, CFGI, EMK, GSZ, GSsE, Pro Militia, CIVIVA, USPC, SCI, KMS, CURAVIVA e senesuisse).

BE e TI sono favorevoli all'introduzione dell'obbligatorietà generale dei corsi di formazione. In questo modo l'impiego dei civilisti potrebbe risultare più proficuo. Secondo BE ciò consentirebbe inoltre di rispondere meglio alle particolari esigenze di tutela dell'infanzia per mezzo di opportune attività di sensibilizzazione.

BS è dell'opinione che la nuova regolamentazione in materia di formazione determini una maggiore chiarezza nei rapporti tra i civilisti e gli istituti d'impiego.

Secondo BL il prolungamento dei corsi di formazione a tre settimane consentirebbe agli istituti di impiego nel settore della sanità e dei servizi sociali di disporre di civilisti in possesso di una migliore formazione.

AR valuta positivamente l'ampliamento della formazione e il fatto che questa non comporti alcuna spesa aggiuntiva per la Confederazione, visto che gli oneri supplementari verranno compensati mediante un aumento dei contributi versati dagli istituti d'impiego. AR condivide la modifica degli articoli della LSC finalizzata ad una migliore formazione dei civilisti in ambito sanitario e in alcuni settori dei servizi sociali.

NE ritiene opportuna e motivata l'offerta di una formazione più approfondita, destinata in particolare ai civilisti con compiti di cura o assistenza. Sarebbe invece contrario ad un prolungamento generalizzato della formazione. Occorrerebbe definire in modo mirato la formazione dei civilisti, in base alle specificità del loro impiego e al relativo mansionario.

Il PPD reputa che il servizio civile potrebbe dare un valido contributo all'economia nazionale se i civilisti avessero la possibilità di sfruttare in ambito lavorativo le esperienze e le conoscenze acquisite durante il servizio, e una migliore formazione dei civilisti permetterebbe di raggiungere questo obiettivo. Sarebbe importante che la formazione venisse riconosciuta dal settore privato: dovrebbe perciò essere di elevata qualità, mirata ed essere certificata da un attestato.

Il PEV rileva che un tratto caratteristico del servizio civile consisterebbe nella frequente mancanza di competenze specifiche da parte dei civilisti. In primo piano vi sarebbe lo svolgimento del servizio; una professionalizzazione delle attività non rientrerebbe tra gli obiettivi, anche per ragioni legate al principio di non incidenza sul mercato del lavoro. Sarebbe invece determinante, sotto il profilo della qualità e dell'efficacia dei periodi d'impiego, il possesso di competenze soprattutto sociali – come l'attitudine al lavoro di gruppo e la dedizione ai compiti affidati – che difficilmente possono essere trasmesse mediante corsi di formazione. Inoltre occorrerebbe tenere sotto controllo i costi.

Il PLR fa notare che per ciò che concerne l'impegno richiesto e l'interesse suscitato, la formazione dovrebbe equivalere all'istruzione impartita nell'ambito del servizio militare. Una formazione di qualità sarebbe vantaggiosa per gli istituti d'impiego.

Secondo il PS l'ampliamento della formazione permetterebbe di accrescere l'utilità degli impieghi e di migliorarne la qualità e l'efficacia; ciò andrebbe a vantaggio degli istituti d'impiego, dei civilisti e di tutta la società. Condivide anche il previsto sistema di valutazione finalizzato a garantire il livello qualitativo. A questo scopo, sarebbe indispensabile che

l'Organo d'esecuzione gestisse un proprio centro di formazione e che la Confederazione ne assumesse i costi.

USAM e AWM sono dell'opinione che tutti i civilisti dovrebbero seguire una formazione mirata; occorrerebbe in particolare migliorare la formazione di base.

GSZ, GSsE, CIVIVA, CSI e KMS ritengono in generale auspicabile che i civilisti che seguono un corso di formazione e svolgono un periodo d'impiego in un determinato ambito, possano alla luce delle loro esperienze esprimere una valutazione sull'attuabilità, sul senso e sulla rispondenza alle esigenze pratiche delle competenze acquisite, ai fini di un costante miglioramento dei corsi di formazione sotto il profilo delle esigenze poste dai mansionari.

CURAVIVA reputa che i corsi di formazione contribuiscano a garantire la qualità delle attività svolte. Il rilascio di un attestato di frequenza sarebbe utile ai fini della documentazione relativa alle competenze acquisite dai singoli civilisti.

Il CNSI valuta positivamente l'aumentata offerta di corsi obbligatori, auspicando che gli stessi non si limitino strettamente alle pratiche e alle conoscenze professionali ma che comprendano anche, ad esempio, la nonviolenza e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

5 Pareri concernenti altri articoli del progetto di modifica della legge e il rapporto esplicativo

Art. 3a cpv. 1 lett. e LSC (Obiettivi)

ZG e NE chiedono una precisazione dei concetti di «formazione scolastica ed educazione» nella legge e nel rapporto.

Secondo VD, VS e JU l'ambito d'attività non dovrebbe corrispondere alla didattica in senso stretto, bensì tutt'al più a diversi compiti di assistenza scolastica.

Art. 4 cpv. 1^{bis} LSC (Ambiti d'attività)

PPD, PEV, PS, SAGV e CNSI valutano positivamente la possibilità di includere altri ambiti d'attività. Il PPD rileva che occorrerebbe stabilire l'utilità degli impieghi nei diversi ambiti d'attività mediante valutazioni approfondite e progetti pilota. Gli ambiti d'attività dovrebbero essere oggetto di costanti verifiche.

Secondo la EMK sarebbe indispensabile un esame delle nuove possibilità d'impiego dei civilisti per verificarne la non incidenza sul mercato del lavoro. Occorre evitare che determinate prestazioni di utilità pubblica (ad es. prestazioni di cura presso ospedali) vengano svolte prevalentemente da civilisti. Andrebbe evitata anche la concorrenza ai programmi occupazionali (SAGV).

Il PLR auspica che il Consiglio federale consulti in via preliminare le organizzazioni del lavoro e dell'industria.

PEV, PES, CFGI, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS chiedono che in considerazione della creazione di nuovi ambiti d'attività, si rifletta urgentemente sull'opportunità di limitare gli impieghi di ogni civilista a due soli ambiti d'attività. Non vi sarebbero ragioni oggettive per imporre tale vincolo; i civilisti dovrebbero poter pianificare i loro impieghi senza sottostare a inutili restrizioni; vi sarebbero vantaggi anche sul piano attuativo (EMK). Anche la GSZ pone la questione relativa all'opportunità di mantenere la limitazione del numero di ambiti d'attività. Maggiori possibilità di scelta consentirebbero di ridurre i tempi di attesa.

Il CNSI propone di modificare l'ordinanza per aumentare da due a tre il numero massimo di ambiti d'attività.

Art. 4a lett. b LSC (Impieghi esclusi)

La SAGV condivide sostanzialmente l'uso del concetto «persone vicine». Occorrerebbe applicarlo tenendo conto dell'interpretazione eventualmente data in altre situazioni in cui fosse già utilizzato. L'interpretazione data nel rapporto esplicativo, molto ampia – comprendente «amici» e «colleghi» con cui il civilista intrattiene rapporti particolarmente stretti –, comporterebbe scarsa attuabilità. Il concetto andrebbe definito in modo più restrittivo.

Art. 9 lett. b LSC (Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile)

Secondo il CNSI si tratterebbe di una disposizione ingiustificata, analoga all'esame di coscienza che si svolgeva in passato.

Art. 11 cpv. 3 lett. c LSC (Licenziamento anticipato)

UR, SG, GR, TG e CG MPP chiedono che la disposizione venga precisata.

CURAVIVA valuta positivamente la possibilità aggiuntiva di licenziamento anticipato in caso di ricorso alla violenza o di minacce.

GE propone di inserire la lettera c nell'articolo 12, vertente sull'esclusione dal servizio civile. Il licenziamento di cui alla lettera c avrebbe un carattere disciplinare assente in altri articoli.

Art. 26 cpv. 1 e 2 LSC (Consulenza e assistenza)

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, CG MPP e VSK ritengono ingiustificata l'offerta di consulenza legale ai civilisti poiché sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento.

Secondo PEV, PES, PS, CFG, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS vi sarebbe disparità tra servizio civile e servizio militare, poiché i civilisti non disporrebbero di alcun servizio sociale. Occorrerebbe dotare anche il servizio civile di risorse e personale affinché anche i civilisti possano beneficiare di aiuto in caso di difficoltà finanziarie o di altri problemi. Il GSsE vorrebbe che questo servizio sociale operasse autonomamente rispetto all'esercito.

Il PS disapprova la riduzione dei compiti sociali attribuiti all'Organo d'esecuzione e lo stralcio dell'offerta di sostegno. Quest'ultima andrebbe reintrodotta al capoverso 1 e mantenuta al capoverso 2.

Art. 29 cpv. 2 e 3 LSC (Abolizione dell'indennità di alloggio)

Nove partecipanti alla consultazione (PEV, PES, CFG, GSsE, CIVIVA, SCI, KMS, CURAVIVA e CNSI) sono favorevoli all'abolizione dell'indennità di alloggio.

PEV, PES, CFG, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS reputano anomalo il versamento di indennità per l'alloggio in caso di pernottamento a domicilio; la sua abolizione sarebbe opportuna e pertinente. Tuttavia la riduzione delle indennità potrebbe essere fonte di problemi finanziari per alcuni civilisti: per questa ragione occorrerebbe prevedere un servizio sociale (vedi note relative all'art. 26).

Art. 31 LSC (Attestato di lavoro)

CURAVIVA condivide la possibilità per gli istituti d'impiego, in caso di impieghi di breve durata, di rilasciare soltanto una semplice conferma del lavoro svolto, e propone di ridurre la durata dell'impiego stabilita come limite.

GSsA ritiene che con l'articolo 31 LSC si sia raggiunto un buon compromesso; ha espresso delle riserve circa la durata minima di 54 giorni per l'ottenimento di un attestato di lavoro, poiché sarebbe in contrasto con l'articolo 330a del codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

GE rileva che sul mercato del lavoro i civilisti potrebbero risultare avvantaggiati dal possesso di un attestato di lavoro o di una conferma del lavoro svolto: ciò costituirebbe una disparità di trattamento – a svantaggio di chi presta servizio militare – tale da rendere più attrattivo il servizio civile. Analogamente a quanto proposto per l'ambito d'attività «scuola», anche in questo caso occorrerebbe stabilire esplicitamente che gli impieghi non possono essere considerati come periodi di pratica professionale.

Art. 46 LSC (Tributi dell'istituto d'impiego)

FR approva l'aumento del numero di casi in cui l'Organo d'esecuzione può rinunciare alla riscossione dei tributi.

In merito alla richiesta, formulata soprattutto dai Cantoni, relativa ad una modifica del capoverso 1^{bis}, che consenta di esonerare non soltanto gli enti della Confederazione, bensì anche quelli cantonali e comunali dal versamento di tributi, v. le note relative all'ambito d'attività «scuola», pag. 11.

Art. 47 cpv. 1 LSC (Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego)

VD, VS e JU auspicano che i Cantoni possano stabilire le condizioni per la concessione di aiuti finanziari.

Art. 48 LSC (Obblighi dell'istituto d'impiego)

AR valuta positivamente la definizione chiara degli obblighi dell'istituto d'impiego, in particolare l'obbligo di introdurre i civilisti ai compiti previsti dal mansionario e il divieto di impiegare civilisti per lavori per i quali non dispongono delle necessarie conoscenze e capacità.

Art. 78a LSC (Obblighi di comunicazione e diritto di ricorso)

TI rileva una disparità di trattamento ingiustificata tra i civilisti e chi presta servizio militare (v. art. 23 e 27 LM).

5.1 Articoli del Codice penale militare (RS 321.0) oggetto di revisione

Art. 81–84 del Codice penale militare

GSsE respinge la modifica. È favorevole all'eliminazione della disparità di trattamento riconducibile agli articoli 81 e 82 LM. Invece l'introduzione di una nuova disposizione penale prevista per i candidati all'ammissione al servizio civile sarebbe ingiustificata. Pur se minima, si tratterebbe di una criminalizzazione dei motivi di coscienza. La soluzione adottata rappresenterebbe una minaccia di sanzione (multa) a carico di chi non entra in servizio, anche se ha presentato una domanda di ammissione al servizio civile. Questa disposizione sarebbe in contrasto con l'articolo 16 LSC, secondo cui la domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Una simile domanda non sarebbe tuttavia punibile in sé.